

Legge regionale 12 aprile 2012 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 29/12/2012

Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate.

Art. 4

(Percorsi formativi)

1. La Regione promuove l'organizzazione di percorsi formativi obbligatori finalizzati all'acquisizione di adeguate conoscenze relativamente agli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2.

(1)

2. Per le attività di tatuaggio e di piercing sono previsti percorsi formativi obbligatori distinti che garantiscono conoscenze specifiche, in relazione ai rischi di infezione e di danno alla salute che possono derivare dall'effettuazione di tali tecniche.

(2)

3. Al termine dei percorsi formativi obbligatori è previsto il superamento di un esame per il conseguimento di un attestato di frequenza.

(3)(4)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 277, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 277, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 277, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012

4 Parole soppresse al comma 3 da art. 277, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012